

settimane almeno all' esame dei due rami del Parlamento gli elenchi delle proposte di scarto, se, da un lato, abilita gli onorevoli membri di quegli alti Consessi a rendersi conto di quel che venga loro proposto e a promuoverne eventualmente l' opposizione, dall' altro e praticamente, si risolve in una pura formalità, che non vale il controllo di una Commissione unica superiore estranea all' amministrazione, quale la Giunta italiana.

15. FRENO ALL' ARBITRIO PRIVATO. — Il rispetto, dovuto alla proprietà privata, ha però un limite nell' interesse della collettività. Perciò non dovrebbe impedire allo Stato, rappresentante di questa collettività, d' intervenire, in virtù del diritto di polizia, che gli compete, a frenare l' arbitrio o il capriccio di chi si accingesse, in qualità di proprietario, a distruggere o disperdere atti e scritture, che si sapessero d' indole e valore veramente storici, ovvero notevoli per l' interesse dei cittadini e dell' amministrazione.

Del resto, quegli atti e scritture, quando abbiano veramente quell' importanza, hanno sempre avuto una origine, nella quale lo Stato ebbe grandissima parte: o furono redatti da antenati investiti di cariche pubbliche; o provennero da raccolte fatte più o meno legittimamente. Se siano opera di antenati, la gloria di questi non appartiene più esclusivamente alla famiglia, ma in parte assai maggiore alla Nazione; e quindi la Nazione ha un diritto preminente su tutto quello che da essi promana. Se siano atti originali dell' attività da quegli antenati spesa nell' interesse dello Stato, a questo Stato avrebbero dovuto sin dalla loro morte ritornare; e quindi possono in qualche modo considerarsi come sottratti allo Stato. Se infine siano atti racimolati, ma importanti per la generalità, non possono assumere altra figura che quella di esser stati distratti da pubblico archivio, ove avrebbero dovuto essere sempre conservati. Perciò, oltre a quel diritto preminente, lo Stato ne avrebbe anche un altro più diretto che potrebbe giungere sino alla rivendicazione. A sua volta, il popolo, per cui e in mezzo a cui quegli atti ebbero vita, valore e conseguenze, ha su di essi anche un qualche diritto, che potrebbe benissimo considerarsi quasi come una specie di condominio, morale, se non reale; e, per conseguenza, ha interesse a che essi non siano allontanati ovvero trasferiti in segregazione peggiore di quella che gliene abbia sinora impedita la consultazione; ha interesse a non vedersene privato. Del resto, il popolo era in questa medesima condizione di fronte agli archivi segreti e dinastici, prima della apertura di essi; e, d' altra parte, in materia diversa ma affine, la legge italiana del 20 giugno 1909, n.º 364, sull' inalienabilità delle antichità e

opere d' arte, e il r. d. legge 2 ottobre 1919, n.º 2074 sul riordinamento delle pubbliche biblioteche, fanno già obbligo al privato di denunziare allo Stato le opere e i cimeli posseduti nelle loro private gallerie e librerie, e si aspetta la promulgazione di uguale disposizione rispetto agli archivi. Questa denuncia viene ad essere una specie di deferenza a quei diritti preminenti dello Stato e del popolo, domandata al proprietario, che pur fa parte di quella medesima società; ed insieme, un elemento per la statistica precisa del nostro patrimonio culturale, la cui ricchezza non è solamente un trofeo di gloria, ma bene anche un incitamento a maggior progresso e civiltà. Tuttavia, è deferenza che non compromette i benintenzionati, nè scema il diritto di proprietà; ne frena soltanto gli eccessi ed abusi, e rimette nel loro vero valore gli oggetti, che concerne. Anzi, poichè è proprio della natura umana esagerare talvolta e talvolta anche ignorare il pregio dei beni posseduti, questa esatta valorizzazione dovrebbe essere da ognuno ricercata.

16. DIRITTO DI PRELAZIONE. — La conseguenza di quella dichiarazione, vuoi sotto il regime attuale, vuoi sotto quello che instaurerà l' aspettata disposizione per gli archivi, è sempre la stessa, vale a dire la *notifica* al proprietario *dell' importante interesse* della cosa sua o di parte di essa. Tale notifica importa l' avviso di non alienarla o trasferirla all' estero, senza il consenso dello Stato; che, all' occorrenza, può esercitarvi il *diritto di prelazione*, riservatogli dalle supreme ragioni dell' interesse generale. La notifica riman naturalmente lettera morta finchè il privato non rimuove da sè le carte; e perciò non può dirsi offenda il diritto di proprietà. Ma quando questo privato le estrae dalle pareti domestiche e le presenta sul mercato al maggiore offerente, e viene pertanto ad ammettere pubblicamente che esse possano cessare di essere unicamente sue e passare da una mano all' altra, allontanarsi dalla località ove erano sinora custodite, esportarsi persino all' estero e rendere quasi impossibile a coloro, che potrebbero giovarsene, di consultarle; quando con tale manifestazione nasce per tutti il rischio di una dispersione dannosa agli interessi della generalità, tutti i diritti latenti dello Stato e del pubblico si rifanno vivi e devono essere esercitati per assicurare e conservare quel che sia considerato come utile ed importante. Lo Stato interviene dunque: e si riserva il diritto di acquistare, a preferenza di qualsiasi altro competitore, quelle carte in un lasso di tempo determinato; scaduto il quale senza risultato, il privato riacquista la piena libertà di disporne.

Con tale procedura la legislazione italiana recentissima, ponendosi francamente in ciò a capo di tutte le altre, ha inteso assicurare, anche di fronte ai privati, la conservazione degli atti, senza preoccuparsi, però, di quelli assolutamente intimi o contabili; e lo ha fatto nel modo meno irritante e più rispettoso possibile verso la libertà, il domicilio e la proprietà privata.

17. RIVENDICAZIONE. — La medesima azione di conservazione essa ha perseguito a maggiore ragione nel caso che framezzo ai manoscritti posti in vendita fossero carte di sua spettanza, che non avrebbero mai dovuto trovarsi in mano di privato, e che pertanto dovessero essere reintegrate nella loro sede. Quando nessuna irregolarità sia l'origine di tale spostamento, lo Stato, per mezzo dei propri organi, vale a dire, il prefetto e il capo dell'archivio della circoscrizione, interviene nella vendita e chiede all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo di quelle carte in attesa della sentenza di ricupero o rivendicazione in suo favore, quando il venditore di buona fede, accortosi dell'errore che stava per commettere, non addivenga all'amichevole restituzione di esse. Così procedettero per opera nostra i recuperi delle carte Nicotera a Napoli, Corvisieri a Roma; nè tale azione si fermò ai confini d'Italia, ma fu sostenuta vittoriosamente da noi stessi anche all'estero, persino in Inghilterra; ove per la prima volta, a nostra scienza colla sentenza del giudice Petersen della Alta Corte di giustizia di Londra, emanata il 1.^o agosto 1918, fu solennemente accolta la domanda di rivendicazione degli atti di Stato esistenti tra le carte Medici Tornaquinci di Firenze poste in vendita in quella metropoli. Gli archivisti francesi, sulla base della legge del 5 brumaio anno V, hanno l'obbligo di procacciare la rivendicazione degli atti sottratti allo Stato al momento della confisca degli archivi; e vi procedono proficuamente per mezzo di trattative amichevoli condotte con pubbliche amministrazioni e con privati.

È parimente azione di rivendicazione quella esercitata da varie Nazioni, in forza dei trattati di pace, di decisioni di comitati e di convenzioni internazionali, in confronto degli Stati che, in tempi passati, avessero asportato dalle loro sedi atti ed archivi spettanti a quelle Nazioni.

D'altra parte, non può negarsi che il bisogno di tutela del patrimonio archivistico e storico della Nazione s'impone a poco a poco da per tutto. Anche la liberale Inghilterra ha dovuto recentemente provvedere a impedire l'esodo in America dei suoi cimelii, dei quali persino il trattato di pace franco inglese, che le cedeva il Canada,